



A.I.A.S. Trieste

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.8, c.1 della L. 266/91

STATUTO dell'associazione "A.I.A.S. Trieste ODV"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

L'organizzazione di volontariato denominata Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Trieste - A.I.A.S. Trieste è Ente iscritto nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato previsto dalla L.R. del Friuli Venezia Giulia n.23/2012 – n.170; è costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di seguito denominata "A.I.A.S. Trieste ODV".

Successivamente con l'iscrizione al RUNTS la denominazione automaticamente integrata sarà A.I.A.S. Trieste ODV ETS.

Ha sede in Trieste. L'Associazione è Sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S. Nazionale, Ente del Terzo Settore. È parte integrante della stessa, ne persegue le finalità, accetta e osserva il relativo Statuto facendolo proprio. Accetta i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto. Sottostà ai deliberati degli organi centrali dell'A.I.A.S. Nazionale. È costituita a tempo indeterminato. Nata nel 1957 agisce nello spirito del volontariato, senza scopi di lucro.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Accetta ed applica lo Statuto dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. Rete Associativa con sede a Roma di seguito denominata A.I.A.S. – Rete Associativa o Associazione Nazionale.

Art. 3

Carattere associativo

A.I.A.S. Trieste ODV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati di cui all'art.32, Codice del Terzo Settore (di seguito solo CTS).

Opera nel territorio della Repubblica Italiana.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione si ispira ai principi del CTS – D.Lgs. 117/2017 e svolge attività prevalentemente in favore di terzi.

Art. 4

Finalità e attività

L'Associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

L'Associazione considera basilare lo sviluppo della cultura della positività della disabilità e della solidarietà; ritiene che ogni persona, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente.

PROMUOVE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE come da art.5 del D.Lgs. 117/2017:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive comunicazioni;
3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106;
6. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
7. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
8. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

PROMUOVE ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Titolo II

Risorse, attività economiche e bilancio

Art. 5

Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati;
 - dalle entrate che sono costituite come segue:

Glenn De Vito

Claudio Maffei

- a) dalle quote sociali annuali e dalla ripartizione delle stesse stabilite dall'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) da contributi di amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, organismi internazionali, derivanti dallo Stato enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le Convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche, stipulate ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina le modalità di attuazione e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 3. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
 - 4. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti. I beni e le eventuali rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto. In caso di ottenimento del riconoscimento giuridico il deposito previsto per legge fa parte del patrimonio.
 - 5. La Sezione non impegna l'Associazione Nazionale né le altre sezioni per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Essa ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.
 - 6. L'Associazione deve depositare le somme di cui dispone in titoli di Stato o in libretti di risparmio o in conti correnti presso banche o uffici postali, intestati impersonalmente alla Sezione stessa.
 - 7. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

Art. 6

Bilancio di esercizio

- 1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. I bilanci devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Nel bilancio debbono essere indicati, lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità di quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017 .

Glenn De Vito

Claudio Mucilio

Art. 7

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per responsabilità civile verso terzi, esclusivamente nello svolgimento dell'attività di volontariato per l'Associazione.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati e volontari

Art. 8

Ammissione a socio

1. Possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che abbiano accettato con dichiarazione questo Statuto, ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.
2. L'ammissione del Socio Ordinario o Sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La domanda di ammissione può essere presentata in qualsiasi momento. La domanda deve contenere:
 - a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza;
 - b) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e dello Statuto Nazionale;
 - c) la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e di prestarvi osservanza;
 - d) il Consiglio Direttivo valuta la richiesta e, accertata anche l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste, accoglie o rigetta la domanda motivatamente;
 - e) la deliberazione è comunicata all'interessato in entrambi i casi;
 - f) nel caso di accoglienza viene richiesta l'attestazione di versamento della quota di ammissione e, in seguito, la deliberazione viene annotata nel libro dei soci;
 - g) se la domanda viene rigettata, il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare la decisione presa al richiedente entro sessanta giorni. Il proponente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che deliberi sulle istanze non accolte, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 9

Soci

I Soci sono Ordinari e Sostenitori.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che abbiano adempiuto ai loro obblighi e pagato le quote associative nella misura fissata dall'Associazione.

Deane De Vito

Deane De Vito

Deane De Vito

Sono Soci Sostenitori coloro che versano almeno il quadruplo della quota annua fissata per i Soci ordinari.

Possono essere nominati soci benemeriti i soci che si siano particolarmente distinti operando come volontari, consulenti, dipendenti a favore dell'associazione. Vengono segnalati dalla sezione all'A.I.A.S. Nazionale che delibera a scrutinio segreto.

I soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale.

I minori di anni 18 possono conseguire la qualità di Socio Ordinario o Sostenitore. Possono partecipare alle Assemblee Sezionali e Regionali con diritto di parola e di voto che, in ogni caso, potrà essere esercitato in loro vece da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La qualità di associato non è trasmissibile, sono espressamente escluse partecipazioni temporanee, e la partecipazione alla vita associativa non è limitata temporalmente.

Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche ed è in linea con quanto deciso dall'Assemblea dell'A.I.A.S. Nazionale.

Possono essere soci anche altri enti del terzo settore, o enti senza scopi di lucro, per un massimo di tre organizzazioni, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Hanno diritto di voto e diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
Hanno diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali su richiesta formale fatta al Consiglio Direttivo.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Claudio Maffei
Renzo De Vito

Art. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, effettuate nell'interesse dell'Associazione.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di Socio si perde per recesso, morosità, morte o radiazione dall'elenco degli iscritti per fatti gravi.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
4. Contro la decisione è ammesso, entro 60 giorni, il ricorso al Comitato regionale o, se non costituito, al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per confutare il ricorso. La decisione sul ricorso è definitiva e deve essere comunicata immediatamente all'interessato.

Art. 13

Risorse

1. Si possono assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. Risorse economiche per il funzionamento e l'attività possono derivare da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del CTS.
3. Per le attività di interesse generale si prevede soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Glenn De Vito

Claudio Melli

Art. 14

Organi

L'Associazione assicura la gestione democratica, attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci e la partecipazione delle persone con disabilità alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee.

Sono organi della Sezione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

È prevista la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, qualora la situazione finanziaria dell'Associazione sia in linea con i criteri esemplificati dal CTS.

Art. 15

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del rendiconto di cassa. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. L'intervento in Assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione di voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
4. All'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega a votare in sua vece. È possibile conferire al massimo tre deleghe ad ogni Socio.

Competenze inderogabili dell'Assemblea

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e la relazione morale del Presidente;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j) delibera su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio, sia di propria iniziativa che su segnalazione di almeno un decimo dei Soci;
- k) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- l) nomina i delegati che dovranno rappresentare la Sezione all'Assemblea Nazionale ed il rappresentante della Sezione in seno al Comitato Regionale, qualora esistente.

Competenze dell'Assemblea Straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
- b) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Renzo De Vito

Donatella Maffei

Art. 16

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria su convocazione del Presidente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio o di almeno un decimo dei Soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto per posta, per via telematica, tramite affissione presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e da inviarsi a ciascun associato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno quattro membri, scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati ed eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).
3. Tutte le cariche hanno durata triennale.
4. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notifica della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando le informazioni previste nel comma 6 e nel comma 7 dell'articolo 26 del D.Lgs. 117/2017 e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.
5. Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese.
6. Il consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio è considerato dimissionario; al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

7. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, Tesoriere e Consigliere sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e con delibera del Consiglio.
8. Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Comitati da esso nominati, anche per carattere permanente, per le attività informative, formative ed assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta di
9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri.

Art.20

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori; presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art.21

Il Segretario

L'Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

1. cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
2. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
3. è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
4. provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
5. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 22

Tesoriere

Il Tesoriere è custode del patrimonio dell'Associazione, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 23

Libri dell'Associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Alene De Vito

Claudio Mucillo

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al Consiglio Direttivo

Titolo V

Norme finali e transitorie

Art. 24

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 25

Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta:

per volontà dei suoi Soci con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti intervenuti; per decisione dell'Assemblea Nazionale; qualora vengano meno le finalità e gli scopi dell'Associazione; in mancanza di Soci; nei casi in cui la Sezione agisca con l'acronimo A.I.A.S., o sue assonanze letterali, non osservando lo Statuto dell'Associazione e/o la rappresentatività prevista dallo stesso.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Potrà essere devoluto, sempre previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in via prioritaria ad altre Sezioni A.I.A.S., o all'A.I.A.S. Nazionale.

Art. 26

Modifiche

Ogni eventuale significativa modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione, approvata dal Comitato Regionale (se in carica) e ratificata dal Consiglio Nazionale.

Le modifiche allo Statuto approvate dalle assemblee sezionali e dal Comitato Regionale entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 27

Rinvio

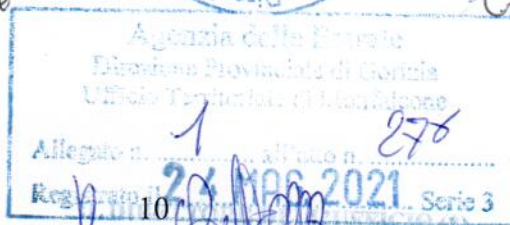
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto nazionale dell'A.I.A.S. ONLUS Sede Centrale e, in difetto, quelle stabilite dalla legge.

Il Presidente
Claudia Marsillio

Claudia Marsillio

Il Segretario
Elena De Vito

Elena De Vito



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaius Floquet